

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 18 concernente:

Disposizioni in materia di terapie complementari: terapia del sorriso e pet therapy.

*Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.*

*Il Presidente della Giunta regionale
promulga,*

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni vigenti, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e di integrazione delle cure clinico-terapeutiche, quali la terapia del sorriso e la pet therapy, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, prioritariamente, negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici, e presso le strutture di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di elenchi regionali ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:
 - a) terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di operatori appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica;
 - b) pet therapy, la possibilità di utilizzare il rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico, con operatori adeguatamente formati, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale.

Art. 3

(Terapia del sorriso e pet therapy)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Com-

missione assembleare, definisce con distinti atti, i criteri e le modalità per l'introduzione e l'utilizzo della terapia del sorriso e della pet therapy, assicurando il rispetto di quanto previsto all'articolo 7.

2. Gli atti indicati al comma 1, in particolare, assicurano che l'attività dei soggetti che forniscono la pet therapy o la terapia del sorriso negli ambiti previsti sia svolta senza oneri a carico del bilancio regionale o del fondo sanitario regionale.

Art. 4

(Elenchi regionali)

1. Sono istituiti presso la Giunta regionale:
 - a) l'elenco dei soggetti che forniscono la terapia del sorriso;
 - b) l'elenco dei soggetti che forniscono la pet therapy.
2. Sono iscritti negli elenchi indicati al comma 1 gli enti che forniscono da almeno tre anni la terapia del sorriso e la pet therapy, con operatori debitamente formati ai sensi dell'articolo 5.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per ottenere l'iscrizione negli elenchi previsti al comma 1 e per la loro tenuta, prevedendo, in particolare, il loro aggiornamento, almeno triennale.

Art. 5

(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi per gli operatori che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy sono realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale). Detti percorsi formativi sono finalizzati, in particolare, all'acquisizione di specifiche competenze professionali attinenti al settore socio-sanitario.
2. I percorsi formativi indicati al comma 1 possono essere inseriti negli atti di programmazione previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le deliberazioni previste all'articolo 3, anche previa eventuale fase sperimentale.
2. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le deliberazioni previste all'articolo 4.

3. Gli elenchi regionali previsti all'articolo 4 hanno esclusivamente finalità informativa e conoscitiva.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La Regione e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2003, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), è il seguente:

“Art. 10 (*Iniziativa formative libere*) - 1. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale senza finanziamenti pubblici, lo comunica preventivamente all'ente delegato competente per territorio.

2. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale volte al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento, può richiedere autorizzazione all'ente delegato competente per territorio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente:

- a) disponibilità di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- b) utilizzazione di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale;
- c) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attività finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento;
- d) svolgimento delle prove d'esame in conformità alla normativa vigente per le attività formative programmate dalla Regione;
- e) sottoposizione al controllo dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza delle predette condizioni.”

Nota all'art. 5, comma 2

Il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è il seguente:

“Art. 3 (*Piano regionale per le politiche attive del lavoro*) - 1. Il piano regionale per le politiche attive del lavoro costituisce l'atto di programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge.

2. Il piano ha validità triennale ed è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento con le modalità di cui all'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

3. In particolare il piano determina:

- a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
- b) le linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 14;
- c) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti disabili di cui all'articolo 25;
- e) le linee di intervento da realizzare sul territorio per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 34;
- f) (lettera abrogata dall'art. 9, comma 1, lettera b), punto 4), della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35)
- g) i livelli, migliorativi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro;
- h) gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari.”

“Art. 4 (*Programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro*) - 1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per il lavoro e la Commissione consiliare competente, approva entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, il programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro, in attuazione del piano di cui all’articolo 3.

2. Il programma annuale contiene in particolare:

- a) (lettera abrogata dall’art. 9, comma 1, lettera b), punto 4), della l.r.16 dicembre 2005, n. 35);
- b) l’individuazione delle categorie dei lavoratori a rischio di esclusione sociale e la quota delle assunzioni che sono tenuti ad effettuare i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici loro riservata, ai sensi dell’articolo 4 bis del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- c) la definizione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi per favorire l’inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale e la partecipazione dei lavoratori all’impresa.

3. La Giunta regionale approva altresì i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e gli altri atti necessari all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Comi, Binci, Bucciarelli, Busilacchi, Camela, D’Anna, Eusebi, Latini, Trenta, Marinelli, Natali, Pieroni, Ricci, Silvetti, Zaffini, Badiali, Bellabarba, Perazzoli n. 407 del 28 marzo 2014;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Marinelli, Malaspina, Silvetti, Marangoni, Latini, Binci, D’Anna, Zaffini, Bucciarelli, Pieroni, Busilacchi, Ricci, Eusebi n. 221 del 29 giugno 2012;
- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Marangoni n. 262 del 16 ottobre 2012;
- Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 19 giugno 2014;
- Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta dell’8 luglio 2014, n. 163.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione Amministrativa n. 105 del 08/07/2014 concernente:

Piano per le attività cinematografiche anno 2014. Legge regionale 31 marzo 2009, n. 7.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 “Sostegno del cinema e dell’audiovisivo”, che stabilisce che l’Assemblea legislativa regionale approvi il piano per le attività cinematografiche;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del comma 3 dell’articolo 22 dello Statuto regionale dalla Commissione assembleare competente in materia finanziaria;

Dato atto che sono decorsi i termini indicati all’articolo 12, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4;

Visto il comma 4 dell’articolo 12 della citata l.r. 4/2007;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare il “Piano per le attività cinematografiche anno 2014. Legge regionale 31 marzo 2009, n. 7” allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “l’Assemblea legislativa regionale approva”